

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2784

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GUBETTI, MALAN, PIANETTA, PALOMBO, FERRARA, ASCIUTTI, CIRAMI, CONTESTABILE, GRECO, BRIGNONE, FEDERICI, SAMBIN, CRINÒ, MANFREDI, BASILE, FRAU, PESSINA, RIZZI, CONSOLO, BOSCKETTO, TRAVAGLIA, COMPAGNA, ZORZOLI, SCOTTI, CARRARA, DE RIGO, FALCIER, BALBONI, D’IPPOLITO, FABBRI, GUBERT, LAURO, CHIRILLI, FLORINO, FIRRARELLO, COSTA, MELELEO, PONZO, IZZO, BEVILACQUA, TREDESE, MORRA, TREMATERRA, GENTILE, IOANNUCCI, MEDURI, MANUNZA, NOCCO, ULIVI, MAINARDI, FAVARO, GUASTI, OGNIBENE, MARANO, PASINATO, FASOLINO, VALDITARA, CICCANTI e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004

Norme per la tutela della certezza della pena
e per la prevenzione delle recidive

ONOREVOLI SENATORI. - Troppo spesso l'opinione pubblica è sconcertata per il ripetersi di episodi criminosi, anche gravissimi come rapine ed omicidi, commessi da detenuti in permesso o in libertà anticipata grazie ad una delle tante norme a favore dei reati, sommatesi a dismisura nel tempo fino a rendere evanescente il concetto stesso di certezza della pena. Concetto che non basta evocare solennemente nei comizi elettorali, ma che va difeso nei fatti, se non si vuole che l'indignazione dei cittadini e la dolorosa umiliazione delle vittime - che spesso ricevono dallo Stato assai meno attenzioni dei criminali - si trasformino in sfiducia e distacco dalle istituzioni, anche quelle parlamentari, considerate responsabili di un eccessivo lassismo. Tanto che in un ipotetico referendum popolare queste norme a beneficio dei detenuti, che pure hanno il merito di aver umanizzato le pene e migliorato il clima del carcere, rischierebbero di essere totalmente cancellate.

Il loro difetto più grave è di non differenziare adeguatamente il trattamento fra chi è alla sua prima condanna - nei cui confronti può essere una scommessa vincente la generosità, puntando sulla sua volontà e capacità di riscatto - e chi invece, tradendo questa nostra prova di fiducia, è recidivo o addirittura plurirecidivo.

Insistere, in questi casi, con una generosità stolidamente invariata (un grande cardinale ha detto: «È giusto porgere l'altra guancia, ma Dio ce ne ha date solo due!») mette oltretutto a rischio uno dei principali obiettivi della pena: prevenire i reati, scoraggiando le recidive con il timore di una punizione più severa. Alcuni criminologi hanno addirittura

proposto una formula per calcolare la tendenza alla recidiva (tr):

$$\text{tr} = \frac{\text{gar} \times \text{ip}}{\text{pes}}$$

dove «gar» sta per «guadagno atteso del reato», «ip» sta per «probabilità di impunità» (si pensi, per esempio, ai furti che vedono nei «soliti ignoti» i responsabili in oltre il 90 per cento dei casi) e «pes» sta per «pena effettivamente scontata» (le pene severe solo sulla carta sono semplicemente controproducenti, come le grida manzoniiane).

Si può concordare o meno che un fenomeno così complesso come la recidiva possa essere ridotto ad una fredda equazione, ma è indubbio che i parametri indicati nella formula, e in particolare la pena effettiva, influiscono pesantemente sulla decisione di tornare a delinquere, almeno quando questa è presa su basi razionali.

La minoranza dei criminali che, spinti al reato da motivazioni irrazionali, non segue la logica di quella formula, purtroppo quasi sempre non è nemmeno sensibile al perdono o alla generosità di certe leggi. Quando il tentativo di recupero si sia dimostrato oggettivamente irrealizzabile, deve prevalere il diritto alla sicurezza dei cittadini. La saggezza dei nostri padri costituenti ha fatto loro scrivere che la pena deve «tendere» alla riabilitazione, non che deve riuscirci in ogni caso, anche quando questo è palesemente impossibile.

In conclusione, una soluzione equa che contemperì il diritto alla sicurezza e alla giustizia dei cittadini con la lodevole, quando realistica, intenzione di recuperare il reo, consiste nel mantenere invariati gli attuali, generosi benefici per chi è alla sua

prima condanna; di concederli, invece, soltanto durante la seconda metà della pena a chi è recidivo, limitatamente ai reati che destano maggior allarme sociale; di limitarli all'ultimo anno di detenzione, in

vista del reinserimento esterno, per i pluri-recidivi, sempre limitatamente ai reati più gravi.

È quanto si propone l'articolato del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti di coloro che abbiano già riportato più di due condanne per i delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione», sono aggiunte le seguenti: «qualora il condannato non abbia già riportato più di due condanne per i delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*,

601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;

c) al comma 9, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) nei confronti dei condannati i quali abbiano già riportato più di due condanne per i delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 608-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

Art. 2.

(*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354*)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «qualora i medesimi non abbiano già riportato più di due condanne per i delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente

ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 47, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il condannato abbia già riportato una condanna a pena detentiva per i delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, l'affidamento in prova può essere disposto solo dopo che sia stata scontata almeno metà della pena detentiva, mentre può essere disposto nei confronti del condannato che abbia già riportato due condanne a pena detentiva per delitto doloso solo quando il residuo della pena da scontare non sia superiore ad un anno»;

c) all'articolo 47-*ter*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Nel caso di soggetto che ha già riportato una condanna a pena detentiva per i

delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V, e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la detenzione domiciliare può essere disposta solo quando sia stata scontata almeno metà della pena, mentre quando si siano già riportate due condanne a pena detentiva per delitto doloso, la detenzione domiciliare può essere disposta solo ove il residuo di pena da scontare non sia superiore ad un anno»;

d) all'articolo 50, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbia mai riportato condanne per i delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.»;

e) all'articolo 50, comma 2, le parole: «Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato», sono sostituite dalle seguenti: «Il condannato che abbia già riportato una condanna a pena detentiva per delitto doloso»;

f) all'articolo 58-*quater*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a tutti coloro che abbiano già riportato più di due condanne a pena detentiva per i delitti dolosi previsti dal libro II, titoli I, V e VI, capo I e capo II, del codice penale, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 438, 439, 440 e 442, nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 575, anche nella forma prevista dall'articolo 56, 584, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 624-*bis*, 628, 629, 630, 644 e 648 del codice penale, per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».